

LAVORO (RAPPORTO DI)

Licenziamento

(reintegrazione nel posto di lavoro)

Fatto Diritto P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -

Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -

Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -

Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -

Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BUONOMO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI A, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CS BON UFITA

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 14883/98 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA DELL'UFITA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonché contro

BUONOMO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 58/98 del Tribunale di ARIANO IRPINO, depositata il 18/02/98 R.G.N. 1158/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato FERRARO;

udito l'Avvocato COMPAGNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 31 luglio 1991 al pretore di Ariano Irpino - sez. di Grottaminarda, Vincenzo Buonomo chiedeva che venisse dichiarata la nullità o l'inefficacia del licenziamento intimatogli dal Consorzio di Bonifica dell'Ufita in data 18 giugno 1991, con ordine della propria reintegrazione e accessori; il ricorrente chiedeva altresì la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare adottato nei suoi confronti dal medesimo Consorzio in data 25 febbraio 1991, con condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza tra l'assegno alimentare corrispostogli e quanto spettantegli per qualifica ed anzianità di servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

Esponava il Buonomo, di essersi opposto per due volte, in qualità di direttore del Consorzio, alle delibere di assunzione a termine di un dirigente esterno; di aver sporto querela contro il Commissario autore di tali delibere, e di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, con sospensione cautelare dal servizio e riduzione alla metà degli emolumenti, a decorrere dal 25 febbraio 1991, con l'addebito di aver compiuto una "violazione dolosa dei doveri di ufficio, con gravissimo pregiudizio per il prestigio e l'immagine del Consorzio e dell'organo commissariale".

Aggiungeva il ricorrente che, nonostante il parere contrario della Commissione di disciplina del 6 maggio 1991, la quale aveva proposto l'annullamento del provvedimento disciplinare e la riammissione in servizio del Buonomo, il Commissario straordinario, dopo aver confermato la sospensione cautelare, aveva proceduto al suo licenziamento con effetto dal 25 febbraio 1991.

Ciò premesso, il ricorrente deduceva:

- a) la nullità del procedimento disciplinare per mancata affissione del codice disciplinare;
- b) l'illegittimità del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 4 novembre 1988 nella parte in cui disciplinava la sospensione dal servizio (art. 43, lett. b) il licenziamento in tronco (art. 46, lett. c. e d) e la sospensione cautelare facoltativa (art. 48);
- c) l'insussistenza degli addebiti;
- d) l'assenza di una giusta causa del licenziamento ex art. 2119 c.c.;
- e) la violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare ex art. 2106 c.c.

Si costituiva il Consorzio convenuto osservando: che sin dal 16 febbraio 1982 erano state revocate al Buonomo le funzioni di direttore del Consorzio, ed era stato iniziato nei suoi confronti un procedimento disciplinare; che il comportamento censurato era stato giudicato lesivo della dignità del Consorzio, con sentenza definitiva 2 giugno 1985 del Tribunale di Ariano Irpino; che gli esposti formulati dal Buonomo nel 1985, nonché la querela sporta in data 25 settembre 1990 nei confronti del Commissario regionale erano stati tutti archiviati dall'autorità giudiziaria; che il Buonomo aveva inoltrato alla Procura della Repubblica di Ariano Irpino un esposto contenente gravissimi addebiti, anche di rilievo penale, a carico del medesimo Commissario regionale, il che aveva provocato l'irrogazione del

provvedimento disciplinare in questione; che il ricorso d'urgenza, proposto dal Buonomo avverso detto provvedimento, era stato respinto, inaudita altera parte, dal pretore; e che sussistevano tutte le condizioni di liceità dei provvedimenti impugnati, sia sotto il profilo legale che quello contrattuale.

Con sentenza del 16 settembre 1993 il pretore adito dichiarava illegittimo il licenziamento impugnato in quanto contrastante con il disposto dell'art. 46 del C.C.N.L., ed esclusa la tutela reale, condannava il Consorzio al risarcimento dei danni corrispondenti alle retribuzioni di fatto maturate dal 25 febbraio 1991.

Su appello del Consorzio, seguito da appello incidentale del Buonomo il quale insisteva sulla domanda di reintegrazione, il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza del 18 febbraio 1998 dichiarava illegittimo il licenziamento impugnato, rigettava l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, condannava il Consorzio al risarcimento del danno subito dal Buonomo in misura pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto con detrazione di quanto già percepito medio tempore a titolo di assegno alimentare, più rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal 24 giugno 1991, data della effettiva mora del debitore Consorzio, sino alla concreta soluzione. Il Tribunale compensava altresì le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico del Consorzio i rimanenti due terzi, per entrambi i gradi.

Osservava il Giudice di appello:

a) che le garanzie del contraddittorio, fissate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori non trovano applicazione al licenziamento del dirigente (Cass., S.U., 29 maggio 1995, n. 6041) stante la particolare fiduciarità del suo rapporto di lavoro;

b) che il comportamento tenuto dal Buonomo realizzava "una forma di difesa, sia pure strenua ed esasperata, ma giammai tale da legittimare la richiamata violazione di principi fondamentali nel rapporto di lavoro dirigenziale;

c) che nessun danno per il Consorzio era derivato dall'operato del dipendente in questione;

d) che il licenziamento del dirigente non è soggetto al principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. (cita Cass., n. 8934/96);

e) che la qualifica di dirigente rivestita dal Buonomo non consente la richiesta tutela reale;

f) che, nel rispetto dei limiti quantitativi posti dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, poteva riconoscersi un risarcimento nella misura massima di 14 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, da cui doveva detrarsi quanto già percepito a titolo di assegno alimentare dal marzo al giugno 1991;

g) che il cumulo della rivalutazione e degli interessi sulla somma dovuta non è impedito dalla nuova disciplina intervenuta in materia nel 1994 trattandosi di crediti anteriori.

Avverso detta sentenza il Buonomo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. Il Consorzio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi, cui ha replicato il Buonomo con controricorso.

In prossimità dell'udienza il Consorzio ha depositato breve memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente disporsi, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, rivolti alla medesima sentenza di appello.

Con il primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., artt. 7 e 18, L. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 1, 3, 10 e 11, L. n. 604 del 1966; art. 1362 c.c. anche in riferimento alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 23 sugli enti di bonifica, allo statuto del Consorzio (approvato con atto n. 236/2 del 25 novembre 1996), al regolamento organico del personale del luglio 1977, al contratto collettivo 4 novembre 1988 e successive modifiche relativo agli impiegati, ed al contratto collettivo 28 luglio 1970 e successive modifiche concernenti i dirigenti dei Consorzi di bonifica, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che il Tribunale:

a) ha erroneamente ritenuto inapplicabile l'art. 7 dello statuto dei lavoratori ai dirigenti in posizione non apicale;

b) non ha tenuto conto del fatto che egli non aveva mai esercitato reali poteri direttivi;

c) non ha tenuto conto del fatto che il Consorzio aveva rispettato le prescrizioni della regolamentazione collettiva che qualifica come disciplinare il licenziamento in questione applicando le relative garanzie.

Col secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1-12 della legge n. 604 del 1966, e dell'art. 1362 c.c. in relazione alla richiamata contrattazione collettiva, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - osserva il ricorrente:

a) che il proprio rapporto di lavoro gode della stabilità reale ai sensi del regolamento organico e del C.C.N.L. di categoria, indipendentemente dalla qualifica rivestita;

b) che il licenziamento per giusta causa è ricompreso nell'ambito dei provvedimenti disciplinari dall'art. 46 del C.C.N.L. per gli impiegati espressamente richiamato dal Consorzio;

c) che la natura disciplinare del licenziamento risulta ammessa dallo stesso Consorzio il quale, avendo preventivamente adottato il provvedimento di sospensione cautelare, ha fatto applicazione della disciplina collettiva in materia disciplinare.

I due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, non meritano accoglimento.

Vanno anzitutto respinte tutte le censure riferite a pretesi vizi formali del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento impugnato, trattandosi di censure del tutto nuove rispetto a quelle già formulate dallo stesso ricorrente con l'appello incidentale. Questo, infatti, concerneva soltanto l'esclusione della invocata tutela reale, con le relative conseguenze risarcitorie, e non anche la violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori che regola quel procedimento.

Restano dunque estranee al presente giudizio le questioni - pur di grande attualità nel dibattito giurisprudenziale e dottrinario - circa i limiti di applicabilità del regime legale proprio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori che rivestono qualifica dirigenziale. Non avendo l'attuale ricorrente manifestato in grado di appello alcuna doglianza sul punto, la statuizione del Tribunale non può essere rimessa in discussione.

Infondata - per i motivi che si preciseranno in seguito - è altresì la tesi del ricorrente secondo cui il proprio rapporto di lavoro godrebbe della stabilità reale, sicché alla invalidità del licenziamento impugnato conseguirebbe la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Quest'ultimo profilo riemerge, nel terzo motivo, con il quale - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2118, 2119 c.c., artt. 7, 18 e 40 della legge n. 300 del 1970; artt. 1, 3, 10 e 11 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 1362 c.c. anche in riferimento alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 23 sugli enti di bonifica, allo statuto del Consorzio (approvato con atto n. 236/2 del 25 novembre 1996), al regolamento organico del personale del luglio 1977, ai C.C.N.L. 4 novembre 1988 per gli impiegati e 28 luglio 1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha considerato varie irregolarità del procedimento disciplinare seguito dal Consorzio, quali:

a) la mancata affissione del codice disciplinare;

b) l'adozione di una sospensione cautelare a tempo indeterminato;

c) l'attribuzione di un valore non vincolante al parere espresso dalla Commissione di disciplina (contrariamente a quanto ritenuto da Cons. Stato 13 febbraio 1973, in Cons. Stato n. 271 del 1973;

d) l'aver contestato tale parere con motivi del tutto fumosi.

Anche questo motivo non può essere accolto.

A parte la riproposizione di censure già anticipate nei motivi precedenti, e sulle quali, quindi, valgono le considerazioni appena esposte, il motivo si condensa, in sostanza, nella già invocata applicazione della tutela reale apprestata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, anziché di quella "obbligatoria" prevista dalla *legge n. 604 del 1966*, su cui si sofferma, anche il quarto motivo di ricorso.

Con il quale, infatti - deducendo la violazione e falsa applicazione degli *artt. 2106, 2118, 2119 c.c.*, *artt. 7 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*, *artt. 1, 3, 10 e 11 della legge 11 giugno 1966, n. 604*, nonché *dell'art. 1362 c.c.*, anche in riferimento alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 23 sugli enti di bonifica, allo statuto del Consorzio (approvato con atto n. 236/2 del 25 novembre 1996) al contratto collettivo di settore sia relativo agli impiegati, del 4 novembre 1988, sia relativo al personale con funzioni direttive, del 28 luglio 1970 e successive modifiche, ed ancora, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che il Tribunale ha errato:

a) ritenendo non operante il regime di stabilità reale senza esaminare il regolamento organico del personale e la disciplina di settore che addirittura prevedono garanzie di stabilità superiori a quelle previste dall'art. 18 dello statuto;

b) non tenendo conto che il ricorrente è stato impiegato in un ente pubblico con previsione di una pianta organica;

c) ignorando l'art. 46 del C.C.N.L. per i dirigenti dei Consorzi di bonifica, in base al quale, analogamente agli impiegati, doveva essere riconosciuta la tutela reale, anche in considerazione dell'anzianità ultraventennale del Buonomo.

A tale motivo - che, come si è visto, riaffiora in tutte le censure appena rievocate - deve opporsi che l'applicabilità del regime di tutela reale si basa su una disciplina legale sufficientemente precisa contrassegnata dall' *art. 18 della legge n. 300 del 1970*, *art. 10 della legge n. 604 del 1966* e dall' *art. 2 della legge n. 108 del 1990*.

In particolare, la disciplina introdotta dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori si innesta sul tronco costituito dalla *legge n. 604 del 1966* che contiene regole generali in materia di licenziamenti individuali, stabilendone le condizioni di forma, di giustificatezza (sotto i due profili del giustificato motivo soggettivo e oggettivo), e le conseguenze sanzionatorie della violazione di quelle regole.

La legge del 1966, peraltro, limita espressamente il suo ambito soggettivo di applicazione ai "prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegati e di operaio ai sensi *dell'art. 2095 del c.c.*". A queste due categorie di lavoratori subordinati, la *legge 13 maggio 1985, n. 190*, modificativa del citato *art. 2095 c.c.*, ha aggiunto quella dei "quadri" confermandosi, in tal modo l'esclusione dei dirigenti e ciò secondo una chiara scelta del legislatore che ha tenuto conto delle peculiarità del rapporto di lavoro dei dirigenti, strutturalmente (e storicamente) distinto da quello degli altri dipendenti, in ragione sia della posizione del dirigente assai prossima a quella del datore di lavoro del quale, in varia misura, condivide poteri di gestione e capacità decisionali all'interno dell'azienda, sia della natura essenzialmente fiduciaria del rapporto.

Da ultimo, anche dopo l'entrata in vigore della *legge 11 maggio 1990, n. 108* - la quale ha ridisegnato la disciplina dei licenziamenti individuali, distinguendo con maggiore chiarezza le aree della tutela reale, rispetto a quella obbligatoria, nonché circoscrivendo nettamente l'area della recedibilità "ad nutum" secondo l'originaria disposizione *dell'art. 2118 c.c.* - il rapporto di lavoro del dirigente rimane al di fuori delle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli *artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966*, non avendo la suddetta *legge n. 108 del 1990* inciso sull' *art. 10 della legge n. 604 del 1966* (da ult., Cass., 29 gennaio 1999, n. 825).

Facendo precipuo riferimento al quadro normativo delineato dalla citata *legge n. 108 del 1990* ne deriva che, ad eccezione dell'ipotesi - espressamente contemplata dall'art. 3 - del licenziamento discriminatorio (per il quale la tutela reale viene estesa in via generale, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del lavoratore come pure dalle dimensioni occupazionali dell'impresa, nonché dalla natura non imprenditoriale del datore di lavoro) il licenziamento del dirigente - specie quando, come nella specie, si tratti di dirigente in posizione apicale - resta assoggettato al regime di licenziabilità "ad nutum" (da ult. cfr. Cass., 12 novembre 1999, n. 12571).

Tale regime, di diritto comune, è evidentemente derogabile, ex *art. 2077 c.c.* (trattandosi di una deroga "in melius") dalla contrattazione collettiva, per quanto riguarda le conseguenze di un licenziamento non giustificato.

Il ricorrente ritiene di poter affermare l'operatività del regime di tutela reale sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile alla fattispecie, o dell'esistenza di un regolamento organico del personale di un ente pubblico come i Consorzi di bonifica.

Anche questa deduzione non può essere condivisa.

In via di principio non può negarsi - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sent. n. 3116/88, n. 298/90, n. 2413/90) - che la tutela reale, quale prevista dall' *art. 18, della legge 20 maggio 1970, n. 300* possa essere pattiziamente estesa al di fuori dei limiti legali soggettivi e oggettivi, ma ciò può avvenire solo a condizione che una tale estensione risulti chiaramente dalla disciplina individuale o collettiva del rapporto dedotto in giudizio, la cui interpretazione non può che appartenere al giudice di merito.

Nel caso in esame, il fatto che il contratto collettivo per i dirigenti dei Consorzi di bonifica, abbia tipizzato alcune ipotesi di risoluzione del rapporto, estendendo ai dirigenti le altre disposizioni collettive concernenti gli impiegati di grado immediatamente inferiore, è stato correttamente inteso dal Tribunale nel senso di estendere ai primi solo le conseguenze risarcitorie del licenziamento intimato al di fuori delle ipotesi previste dalla stessa disciplina collettiva, ma non anche il regime legale di stabilità reale.

Ininfluyente è altresì il riferimento alla natura pubblica del Consorzio ed alla esistenza di un ruolo organico del personale dipendente, poiché trattandosi pacificamente di ente pubblico economico, deve riconoscersi la natura assolutamente paritetica dei relativi rapporti di lavoro, assoggettati - alla stessa stregua di ogni altro rapporto di lavoro - alla contrattazione collettiva, e comunque ad un regime privatistico al quale è estraneo il concetto di appartenenza ad un ruolo organico nel significato che tale concetto assume nell'ambito del pubblico impiego. Né sarebbe concepibile, in via di principio, una equazione tra stabilità del rapporto privato di ruolo - da intendersi piuttosto nel senso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - e stabilità reale.

Col quinto motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione *dell'art. 1223 c.c. e ss.*, *art. 1418 c.c. e ss.*, *artt. 2106, 2118, e 2119 c.c.*, *artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 1970*, *artt. 1, 3, 10 e 11 della legge n. 604 del 1966*, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e ss., anche in riferimento al citato Statuto del Consorzio, ed al citato regolamento organico del personale, ai contratti collettivi del personale impiegatizio e direttivo, ed ancora, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo - osserva il ricorrente che, stante l'illegittimità della procedura disciplinare adottata, il suo rapporto di lavoro non è mai cessato, sicché il credito retributivo continua a maturare sino alla riammissione in servizio.

Questo motivo è assorbito da quanto già rilevato a proposito della estraneità rispetto al thema decidendum di ogni rilievo circa la regolarità del procedimento disciplinare.

Col sesto motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli *artt. 1324, 1343, 1344, 1345 e 1418 c.c.*, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che il Tribunale ha trascurato di considerare che il licenziamento impugnato, essendo stato adottato per motivi illeciti determinati, ai sensi *dell'art. 1345 c.c.*, è assolutamente nullo.

Il motivo è inammissibile attesa la assoluta novità della deduzione in questa sede di legittimità.

Col settimo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli *artt. 415, 416, 112, 115, e 116 c.p.c.* nonché mancanza di motivazione su un punto decisivo - lamenta il ricorrente che l'eccezione di inapplicabilità della disciplina in materia di stabilità reale ai dirigenti del Consorzio e in particolare al Buonomo, non è stata mai sollevata da parte convenuta, sicché la relativa tutela non può essere più denegata.

Anche questo motivo è inaccoglibile dal momento che i presupposti ed i fatti costitutivi della tutela reale, in alternativa a quella obbligatoria, non possono certamente dipendere da ammissioni implicite ricavabili dal comportamento processuale di una delle parti, laddove la questione - come si è già visto - si risolve unicamente nell'identificazione del regime legale applicabile al licenziamento invalido - per difetto di giusta causa - adottato nei confronti di un lavoratore appartenente alla categoria dirigenziale.

Con l'ottavo motivo - deducendo la violazione ed errata applicazione degli *artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, e 10 della legge n. 604 del 1966* come modificati dall' *art. 2*

della legge n. 108 del 1990, nonché dell'art. 1218 c.c., art. 1256 c.c.e ss., art. 1463 c.c. e ss., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione alla disciplina contrattuale della sospensione cautelare, ed ancora l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente rileva, in via subordinata, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l' art. 2 della legge n. 108 del 1990 per la quantificazione del danno, per poi detrarre da tale importo minimale quanto già erogato a titolo di assegni alimentari, e ciò senza tener conto del gravissimo danno subito dal Buonomo.

Il motivo merita accoglimento nei termini che seguono.

Il Tribunale di Ariano Irpino, nel quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto al ricorrente in conseguenza della accertata illegittimità del licenziamento, ha fatto riferimento alla misura massima delle quattordici mensilità previste dall' art. 8 della legge n. 604 del 1966 come modificato dall' art. 2 della legge n. 108 del 1990, detraendo poi, da tale ammontare, quanto già percepito dal Buonomo a titolo di assegno alimentare, per il periodo di sospensione cautelare del suo rapporto dal marzo al giugno 1991.

Orbene, da una parte appare del tutto legittimo l'aver tenuto conto - ai fini della liquidazione complessiva del danno - di quanto già corrisposto al ricorrente, sulla base di un titolo (il provvedimento di sospensione cautelare) che ha perso ogni autonoma rilevanza giuridica, una volta ricondotta l'estinzione del rapporto all'unico atto costituito dal licenziamento in questione: trattasi, infatti, pur sempre di una attribuzione patrimoniale che certamente ha attenuato il danno derivante dal licenziamento illegittimo, e che, pertanto, non può essere trascurata in una valutazione complessiva del pregiudizio sofferto dal lavoratore che culmina nella liquidazione del risarcimento.

Inammissibile appare invece il riferimento ad un parametro contenuto in una normativa che, come già rilevato in precedenza - è certamente inapplicabile al rapporto di lavoro del dirigente (art. 10 della legge n. 604 del 1966), laddove il Tribunale, nel procedere ad una liquidazione equitativa del danno - peraltro sollecitata già nel giudizio di primo grado - in difetto di specifici criteri desumibili dal contratto collettivo applicabile al rapporto in questione, avrebbe potuto, con adeguata motivazione, rapportarsi alle previsioni dei contratti collettivi dei dirigenti appartenenti a settori contigui o comunque assimilabili a quello di appartenenza del ricorrente.

Con il primo motivo di ricorso incidentale - deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, nonché per disapplicazione delle norme penali qualificanti come reati la diffamazione e l'ingiuria - lamenta il Consorzio:

a) che il Tribunale ha ignorato tutti i dati salienti delle precedenti vicende del rapporto dai quali risultava un sintomatico comportamento del Buonomo diretto ad accuse e calunnie contro l'Amministrazione consorziale ed i suoi esponenti;

b) che nella sentenza non v'è traccia delle prese di posizione della magistratura nell'arco di oltre un decennio, dal 1980 stigmatizzanti tutte le iniziative del ricorrente. Si duole altresì il Consorzio della contraddittorietà dell'affermazione contenuta nella sentenza in ordine alla inoffensività della lettera del Buonomo 16 gennaio 1991, la quale ha avuto invece l'effetto di esporre il Commissario ad un rinvio a giudizio in sede penale.

Col secondo motivo, formulato in stretto subordine - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c. , artt. 22 c. 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 723 e dell' art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - osserva il Consorzio che:

a) erroneamente è stato ritenuto che il cumulo di interesse e rivalutazione spettò al Buonomo in via automatica, mentre l'art. 429, comma 3, c.p.c. aggiunge il danno da svalutazione agli interessi solo in via eventuale;

b) nessuna dimostrazione è stata fornita di un danno ulteriore rispetto agli interessi;

c) tra il combinato disposto delle leggi n. 724 del 1994 e n. 412 del 1991 emerge invece che dall'ammontare dovuto per interessi va detratto l'importo spettante a titolo di rivalutazione monetaria.

Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al primo motivo deve dichiararsene l'inammissibilità implicando esso mere valutazioni di fatto, ed una rilettura delle acquisizioni processuali diversa da quella compiuta dal Tribunale con ampia e adeguata motivazione.

Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che l'invocata disciplina sulla rivalutazione monetaria si riferisce solo ai crediti maturati successivamente al 31 dicembre 1994 e quindi non a quelli (precedenti) in questione. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata va cassata unicamente in relazione al motivo accolto, e la causa va rimessa, per nuovo esame al Tribunale di Avellino il quale dovrà procedere alla liquidazione dei danni sofferti dal Buonomo in conseguenza del licenziamento impugnato, secondo i criteri sopra enunciati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie l'ottavo motivo del ricorso principale e respinge gli altri motivi. Respinge altresì il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 26 MAGGIO 2000.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati